Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 8 settembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **706**.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi del venticinquennale della fondazione della Repubblica italiana e di una serie di francobolli celebrativi del risparmio postale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con il regio decreto 10 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere le seguenti serie di francobolli celebrativi: del venticinquennale della fondazione della Repubblica italiana e del risparmio postale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

a) una serie di francobolli celebrativi del venticinquennale della fondazione della Repubblica italiana;

b) una serie di francobolli celebrativi del risparmio postale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 54. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **707**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istochimica normale e patologica;
Fisiopatologia respiratoria;
Ottica fisiopatologica;
Farmacologia clinica;
Tossicologia;
Medicina sociale;
Neuroradiologia;
Igiene mentale;
Chirurgia maxillo-facciale;
Ortognatodonzia;
Malattie cardio-vascolari;
Terapia medica sistematica;
Gerontologia e geriatria;
Endocrinologia;
Malattie dell'apparato digerente;
Immunologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 43. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **708.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Lingua russa ».

Art. 61: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche è aggiunto quello di « Lingua russa ».

Art. 62: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche è aggiunto quello di « Lingua russa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 51. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **709.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola diretta a fini speciali di « Assistenza sociale psichiatrica » è modificato nel senso che dopo l'art. 299 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto un nuovo articolo riguardante la seguente norma transitoria.

Art. 300. — Alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli allievi dei precedenti corsi tenuti presso gli istituti di clinica delle malattie nervose e mentali e di psichiatria dell'Università di Genova, che abbiano sostenuto tutti gli esami e la tesi finale e che siano in possesso del regolare attestato, potranno ottenere il corrispondente diploma di assistente sociale psichiatrico, previo colloquio integrativo.

L'art. 304, relativo alle norme di iscrizione e di esame inerenti alla scuola di perfezionamento in matematica è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere iscritto al primo anno occorre il diploma di laurea in matematica od altra laurea giudicata sufficiente dal consiglio direttivo della scuola. Di anno in anno, il consiglio può stabilire un numero massimo di iscrizioni al primo anno; qualora il numero di domande superi tale limite, il consiglio formula una graduatoria di merito.

Per essere iscritti al secondo anno occorre aver frequentato i corsi e superato tutti gli esami previsti per il primo anno.

All'esame di diploma si accede dopo aver superato tutti gli esami speciali del biennio; le modalità di esso saranno fissate dal consiglio direttivo della scuola in relazione all'indirizzo prescelto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 45. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. 710.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulare dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Diritto dell'economia;
Diritto pubblico dell'economia;
Storia economica e contemporanea;
Estimo;
Diritto fallimentare.

Art. 46: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Psichiatria;
Psicologia.

Art. 136, relativo all'importo delle tasse e dei contributi che debbono essere pagati dagli iscritti al corso di perfezionamento in economia regionale è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione L. 5000, per tassa d'iscrizione L. 12.000, per contributi esercitazioni di seminario L. 35.000, per contributo di biblioteca L. 8000, per soprattassa esami di profitto L. 5000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 46. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. 711.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esame del corso di laurea in economia e commercio è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per gli esami devono essere osservate le seguenti precedenze:

1) l'esame di economia politica (1° anno) deve precedere quelli di politica economica e finanziaria, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di economia e politica agraria;

2) l'esame di ragioneria generale ed applicata (primo anno) deve precedere quello di tecnica bancaria e professionale;

3) l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto processuale civile, di diritto del lavoro, di diritto della navigazione, di diritto fallimentare, di diritto industriale;

4) l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto internazionale, di diritto amministrativo, di diritto del lavoro, di diritto processuale civile;

5) l'esame di matematica generale deve precedere quelli di matematica finanziaria, di statistica (1° anno);

6) l'esame di statistica (1° anno) deve precedere quello di statistica (2° anno) ».

Art. 26, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esame per il conseguimento del diploma in statistica, è modificato nel senso che prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'esame di elementi di matematica deve precedere quello di statistica. Quest'ultimo esame deve precedere tutti gli esami delle statistiche speciali ».

Art. 38: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente:

Istituto di civiltà preclassiche (con annesso Museo paletnologico).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 53. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **712**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9: all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto penale.

Art. 15: il laboratorio di « Economia politica », facente parte della facoltà di giurisprudenza e della facoltà di scienze politiche è trasformato in « Istituto di economia politica ».

Art. 37: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia della filologia classica;
Istituzioni medioevali;
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali;
Storia dell'agricoltura;
Scienze sussidiarie dell'archeologia;
Etnologia;
Letteratura umanistica;
Storia del teatro;
Storia dell'arte contemporanea;
Semiologia;
Lingua e letteratura tibetana;
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
Lingue e letterature moderne arie dell'India;
Lingua e letteratura giapponese;
Codicologia.

Art. 38: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Etnologia;
Antropologia culturale;
Metodologia delle scienze umane.

Art. 39: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto il seguente:

Storia della lingua tedesca.

Art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in « Materie letterarie » sono aggiunti i seguenti:

Storia della psicologia;
Psicologia dinamica;
Psicolinguistica;
Storia del pensiero sociologico;
Sociologia industriale;
Sociologia urbana e rurale;
Sociologia politica;
Letteratura cristiana antica;
Storia della storiografia;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dell'Asia contemporanea;
Storia dell'agricoltura;
Storia dei rapporti economici internazionali;
Storia della filosofia medioevale;
Logica;
Linguistica generale;
Lingua e letteratura russa.

Art. 42: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della psicologia;
Psicologia dinamica;
Psicolinguistica;
Storia del pensiero sociologico;
Sociologia industriale;
Sociologia urbana e rurale;
Sociologia politica;
Letteratura cristiana antica;
Storia della storiografia;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dell'Asia contemporanea;
Storia dell'agricoltura;
Storia dei rapporti economici internazionali;
Storia della filosofia medioevale;
Logica;
Linguistica generale;
Lingua e letteratura russa.

Art. 43: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia della psicologia;
Psicologia dinamica;
Psicolinguistica;
Storia del pensiero sociologico;
Sociologia industriale;
Sociologia urbana e rurale;
Sociologia politica;
Letteratura cristiana antica;
Storia della storiografia;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dell'Asia contemporanea;
Storia dell'agricoltura;
Storia dei rapporti economici internazionali;
Storia della filosofia medioevale;
Logica;
Linguistica generale;
Lingua e letteratura russa.

Art. 83: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « Fitomizologia » ed è soppresso quello di « Fitosociologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 52. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **713.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consigilo superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Art. 31: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Complementi matematici per le applicazioni economiche;
Controllo statistico della qualità e statistica industriale (semestrale);
Diritto civile;
Diritto regionale;
Economia della popolazione (semestrale);
Economia matematica;
Economia regionale (semestrale);

Istituzioni di economia politica (biennale con unico esame finale);
Revisione aziendale (semestrale);
Statistica economica;
Storia delle teorie monetarie (semestrale);
Storia economica contemporanea;
Storia economica dell'antichità (semestrale);
Tecnica amministrativa dell'impresa pubblica.

Nello stesso elenco gli insegnamenti di « Organizzazione internazionale » e di « Diritto internazionale » mutano denominazione rispettivamente in quella di: « Organizzazione economica internazionale » e di « Diritto internazionale pubblico e privato »; mentre l'insegnamento di: « Analisi di mercato » da annuale passa semestrale.

Art. 43: all'elenco degli insegnamenti complementari relativi alla scuola di statistica, annessa alla facoltà di economia e commercio, sono aggiunti i seguenti:

Analisi di mercato (semestrale);
Controllo statistico delle qualità e statistica industriale (semestrale);
Demografia storica e storia delle popolazioni (semestrale);
Econometria;
Economia della popolazione (semestrale);
Principi e tecniche delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche;
Elementi di calcolo delle probabilità.

Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Pedagogia sperimentale;
Letteratura per l'infanzia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 44. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **714**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Esercitazioni di istituzioni di matematiche I;
Esercitazioni di istituzioni di matematiche II;
Esercitazioni di fisica sperimentale;
Esercitazioni di preparazioni chimiche;
Esercitazioni di chimica organica e analisi organica;
Esercitazioni di chimica fisica;
Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
Termodinamica;
Teoria della probabilità e statistica;
Teoria dell'informazione;
Oceanografia;
Demografia;
Etologia;
Parassitologia;
Biochimica comparata;
Fisiologia comparata;
Endocrinologia;
Genetica umana;
Genetica di popolazioni;
Biologia umana;
Fitogeografia;
Algologia;
Micologia;
Paleontologia vegetale;
Citologia ed embriologia vegetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 42. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **715**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'articolo 624 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 625. — Il corso ha la durata di tre anni.

Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola, è stabilito in trenta per ogni anno di corso.

La frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso.

Art. 626. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale e applicata;
Antropometria e auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva.

2° *Anno*:

Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energetica muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) - (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicate all'attività sportiva (facoltativo).

3° *Anno*:

Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 39. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **716**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Regina Pacis, nel comune di Matelica.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matelica in data 28 dicembre 1967, integrato con postille del 20 marzo 1970 e con dichiarazioni del 20 maggio 1968, 2 giugno e 22 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia Regina Pacis, in località Pianetto del comune di Matelica (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 25. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **717**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Monopoli.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monopoli in data 15 novembre 1967, integrato con dichiarazioni del 9 maggio 1969, 11 febbraio e 18 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesu, in Monopoli (Bari). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 26. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970.

Riconferma e nomina di membri nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. ing. Luigi Frunzio, direttore centrale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e il dottor ing. Alberto Bianchi, presidente della I sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono confermati per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1971, consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base, rispettivamente, ai punti *b*) e *f*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni.

Il dott. ing. Marcello Sprega, ispettore capo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'avvocato Giovanni Gentile, sostituto avvocato generale dello Stato, sono nominati, per il triennio 1° gennaio 1971 31 dicembre 1973, consiglieri di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base, rispettivamente, al punto *b*) e al punto *e*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione, rispettivamente, del prof. Lorenzo Tomasini e dell'avv. Mario Scappucci che cessano dall'incarico per compiuto triennio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970

SARAGAT

VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 35

(7983)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1971.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 1968, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 212, con il quale il sig. Attilio Marzollo venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;

Visto il verbale della riunione tenuta dalla commissione per il listino della borsa valori di Venezia il giorno 30 giugno 1971, nel corso della quale, accertata l'assenza del sig. Attilio Marzollo dalla sede della sua attività professionale senza aver lasciato disposizioni per le operazioni della liquidazione di borsa prevista dal calendario ufficiale per lo stesso giorno 30 giugno 1971, la commissione stessa lo ha dichiarato insolvente;

Visto il verbale n. 4 della riunione tenuta il giorno 30 giugno 1971 dalla deputazione della borsa valori di Venezia, la quale, preso atto dello stato di insolvenza del sig. Attilio Marzollo, ne ha deliberato l'esclusione dalla borsa medesima, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272, dando comunicazione di tale deliberazione alla locale camera di commercio per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Considerato che il sig. Attilio Marzollo ha perduto, in conseguenza, il requisito della « notoria moralità o correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Attilio Marzollo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia, con effetto dal 30 giugno 1971.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1971
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 22

(8076)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1971.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 1960, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 207, con il quale il dott. Gianfranco Pilella venne nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la lettera del 30 giugno 1971 dell'ispettore del tesoro incaricato della vigilanza governativa della borsa valori di Roma, con la quale si comunica che il dott. Pilella, ha consegnato al presidente del locale comitato direttivo degli agenti di cambio i propri libri contabili, dichiarando con lettera della stessa data di non essere in grado di far fronte agli impegni assunti per la liquidazione del mese borsistico di giugno;

Vista la lettera n. 196 del 30 giugno 1971, con la quale il presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma ha comunicato alla locale deputazione della borsa valori che l'agente di cambio Gianfranco Pilella ha dichiarato di trovarsi nell'impossibilità di far fronte al saldo liquidazione del mese di giugno 1971, chiedendo nel contempo di essere autorizzato di procedere alla liquidazione coattiva della posizione del predetto agente di cambio;

Considerato che il dott. Gianfranco Pilella ha perduto, in conseguenza, il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Pilella è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, con effetto dal 30 giugno 1971.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1971
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 23

(8077)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1971.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno a tariffa ridotta.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 6 maggio 1968, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una cartolina postale per l'interno a tariffa ridotta da L. 20;

Decreta:

Articolo unico

La cartolina postale per l'interno a tariffa ridotta da L. 20 è stampata dall'officina carte e valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su cartoncino bianco avorio e nel formato di cm. 14,8 × 10,5; grammatura: 200 grammi il metro quadrato.

Il recto della cartolina presenta alla sommità del formato spostata a sinistra, la dizione in carattere bastone tondo « CARTOLINA POSTALE A TARIFFA RIDOTTA » e sotto, in carattere bastoncino tondo molto piccolo, su due righe, la leggenda « NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE », completata da due righe punteggiate. In alto a destra è impresso il francobollo di posta ordinaria (serie Siracusana) da L. 20.

Una riga punteggiata verticale divide in due la cartolina e nella metà di destra sono tracciate tre linee punteggiate (due uguali fra loro e la prima più corta) mentre in basso a destra altre due righe, una sotto l'altra, la superiore a tratto pieno e quella inferiore punteggiata.

Scritte, fincatura e francobollo sono stampati in colore « terra di Siena ».

Il verso della cartolina è bianco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971
Registro n. 38 Poste e telec., foglio n. 301

(7970)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di tubi a raggi catodici per televisori a colori operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di tubi a raggi catodici per televisori a colori operanti nella provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli artt. 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di tubi a raggi catodici per televisori a colori operanti nella provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8132)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1971.

Cessazione dalle funzioni del commissario governativo presso la borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto n. 99089 del 10 luglio 1971 con il quale il dott. Ettore Fumagalli, agente di cambio presso la borsa valori di Milano e membro del comitato direttivo degli agenti di cambio della stessa borsa valori, è stato nominato commissario governativo presso la borsa valori di Venezia, in sostituzione della commissione per il listino;

Visto il fonogramma in data 2 agosto 1971, protocollo 791, con il quale il dott. Ettore Fumagalli ha comunicato di aver adempiuto all'incarico conferitogli con il decreto ministeriale n. 99089 del 10 luglio 1971 ed ha chiesto, pertanto, di essere sollevato dalle funzioni attribuitegli;

Vista la delibera della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia n. 597 in data 3 agosto 1971, con la quale viene ricostituita la commissione per il listino presso la borsa valori di Venezia;

Decreta:

Il dott. Ettore Fumagalli cessa dalla data del presente decreto dalle funzioni di commissario governativo presso la borsa valori di Venezia, avendo adempiuto all'incarico attribuitogli con decreto del 10 luglio 1971 ed essendo stata tempestivamente ricostituita la commissione per il listino presso la borsa valori di Venezia in data 3 agosto 1971.

Roma, addì 6 agosto 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8178)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Reggio Emilia ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Reggio Emilia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto con mezzi meccanici o diversi	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Facchinaggio presso gli scali ferroviari delle Ferrovie dello Stato di Reggio Emilia	6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;
Trasporto di merci per conto di terzi con automezzo	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
Trasporto di merci per conto di terzi mediante animali e veicoli a trazione animale	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8047)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Genova ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Genova, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Portabagagli delle stazioni ferroviarie	8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;
Facchini e pesatori dei mercati generali, accompagnatori di bestiame, attività preliminari e complementari del facchinaggio	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;
Trasporto di persone, di merci, addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, minatori e simili; servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili	3ª classe di contribuzione imponibile di lire 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8048)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Parma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Parma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Parma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8152)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore degli elettrodomestici operanti in provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli elettrodomestici in provincia di Parma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli elettrodomestici in provincia di Parma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore degli elettrodomestici in provincia di Parma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Ravenna

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, è vietato fino al 31 maggio 1975 l'esercizio venatorio all'avocetta cavaliere d'Italia, volpoca e mignattaio in tutta la provincia di Ravenna.

(8138)

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Firenze

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, è stato istituito il divieto di esercizio venatorio fino al 31 marzo 1972 alla coturnice nel comune di Firenzuola al cinghiale, nei comuni di Vernio e Cantagallo al fringuello dopo il 31 gennaio 1972 in tutta la provincia di Firenze.

(8139)

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Pistoia

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, in provincia di Pistoia, sotto qualsiasi forma, è vietato fino al 31 marzo 1972 ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, alle seguenti specie avicole:

al fringuello dopo il 31 gennaio 1972;

rapaci;

selvaggina migratoria quando il terreno è in tutto o in parte coperto di neve.

(8137)

Divieto di esercizio venatorio in una zona della provincia di Ravenna

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, nella provincia di Ravenna è vietato l'esercizio venatorio in qualsiasi forma al fringuello fino al 28 febbraio 1972 e alla selvaggina migratoria fino al 31 marzo 1972 quando i corsi d'acqua e le paludi siano coperti di ghiaccio o quando il terreno è tutto o in parte ricoperto di neve. Dal provvedimento sono esclusi i palmipedi e trampolieri nelle paludi, negli stagni e lungo i corsi dei fiumi e sul litorale adriatico.

(8140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 6 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	614,85	614,85	615,25	614,85	614,50	614,85	614,75	614,85	614,85	614,85
Dollaro canadese	605,20	605,20	605,50	605,20	603,90	605,20	605 —	605,20	605,20	605,20
Franco svizzero	154,075	154,075	154,20	154,075	153,80	154,07	154,20	154,075	154,07	154,075
Corona danese	83,91	83,91	83,90	83,91	83,50	83,91	83,89	83,91	83,91	83,90
Corona norvegese	88,95	88,95	88,99	88,95	88,90	88,95	88,93	88,95	88,95	88,95
Corona svedese	121,06	121,06	121 —	121,06	121 —	121,06	121,06	121,06	121,06	121,05
Fiorino olandese	178,33	178,33	178,60	178,33	178 —	178,33	178,31	178,33	178,33	178,33
Franco belga	12,72	12,72	12,75	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
Franco francese	111,535	111,535	111,60	111,535	111,50	111,53	111,53	111,535	111,53	111,53
Lira sterlina	1513,20	1513,20	1514 —	1513,20	1512 —	1513,20	1512,90	1513,20	1513,20	1513,20
Marco germanico	181,45	181,45	181,545	181,45	181 —	181,45	181,385	181,45	181,45	181,45
Scellino austriaco	25,075	25,075	25,08	25,075	25,05	25,07	25,095	25,075	25,07	25,05
Escudo portoghese	22,75	22,75	22,80	22,75	23,40	22,75	22,80	22,75	22,75	22,75
Peseta spagnola	8,867	8,867	8,88	8,867	8,80	8,86	8,865	8,867	8,86	8,87

Media dei titoli del 6 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,775
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
» 5 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,80
» 5 % (Città di Trieste)	91,75
» 5 % (Beni esteri)	89,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,825
» 5,50 % » » 1968-83	89,175
» 5,50 % » » 1969-84	94,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,65
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	614,80
Dollaro canadese	605,10
Franco svizzero	154,137
Corona danese	83,90
Corona norvegese	88,94
Corona svedese	121,06
Fiorino olandese	178,32
Franco belga	12,72
Franco francese	111,532
Lira sterlina	1513,05
Marco germanico	181,417
Scellino austriaco	25,085
Escudo portoghese	22,775
Peseta spagnola	8,866

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi — in lire per quintale netto — applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art 1, lettera a), del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968 (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 30 aprile 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 1°-1-70 al 11-1-70	dal 12-1-70 a. 18-1-70	dal 19-1-70 al 31-1-70	1°-2-70	dal 2-2-70 al 22-2-70	dal 23-2-70 al 1°-3-70	dal 2-3-70 al 22-3-70	dal 23-3-70 al 5-4-70	dal 6-4-70 al 19-4-70	dal 20-4-70 al 30-4-70
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		altri:										
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. non nominati:										
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	2.026	1.916	1.827	zero	1.370	zero	zero	zero	zero	zero
	21-24-27-31	2. altri	7.598	7.185	6.851	6.851	9.134	6.851	6.248	3.983	5.630	6.156
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		1. fresche o refrigerate:										
		aa. di vitello, presentate in:										
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zerc	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentate in:										
	012	alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	14.436	13.651	13.016	13.016	17.354	13.016	11.871	7.568	10.697	11.697
	015	beta. quarti anteriori	14.436	13.651	13.016	13.016	17.354	13.016	11.871	7.568	10.697	11.697
	019	gamma. quarti posteriori	17.324	16.382	15.619	15.619	20.825	15.619	14.246	9.081	12.836	14.036

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-1-70 al 11-1-70	dal 12-1-70 al 18-1-70	dal 19-1-70 al 31-1-70	1°-2-70	dal 2-2-70 al 22-2-70	dal 23-2-70 al 1°-3-70	dal 2-3-70 al 22-3-70	dal 23-3-70 al 5-4-70	dal 6-4-70 al 19-4-70	dal 20-4-70 al 30-4-70
02.01-A-II-a) (segue)		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:										
	023	alfa. pezzi non disossati	21.654	20.477	19.524	19.524	26.031	19.524	17.807	11.352	16.046	17.546
	028	beta. pezzi disossati	24.770	23.423	22.333	22.333	29.776	22.333	20.369	12.985	18.354	20.069
		2. congelate:										
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	20.400	20.400	20.400	20.400	18.150	18.150	17.400	17.400	16.275	16.275
	035	bb. quarti anteriori	20.400	20.400	20.400	20.400	18.150	18.150	17.400	17.400	16.275	16.275
	039	cc. quarti posteriori	25.500	25.500	25.500	25.500	22.687	22.687	21.750	21.750	20.344	20.344
		dd. altri pezzi:										
	043	alfa. non disossati	30.600	30.600	30.600	30.600	27.225	27.225	26.100	26.100	24.412	24.412
		beta. disossati:										
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	25.500	25.500	25.500	25.500	22.687	22.687	21.750	21.750	20.344	20.344
	050	b'. altri	35.088	35.088	35.088	35.088	31.218	31.218	29.928	29.928	27.993	27.993
02.06-C-I-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia secche o affumicate:										
	81	1. non disossate	21.654	20.477	19.524	19.524	26.031	19.524	17.807	11.352	16.046	17.546
	84	2. disossate	24.770	23.423	22.333	22.333	29.776	22.333	20.369	12.985	18.354	20.069

(6591)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2772 del 25 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2773 del 25 febbraio 1971, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 2773 tra l'altro, veniva dichiarato vincitore della condotta di Carlopoli il dottor Rizzo Felice Carmelo;

Considerato che il sunnominato dott. Rizzo Felice Carmelo ha rinunziato al posto di medico condotto del comune di Carlopoli;

Ritenuto pertanto che occorre dichiarare vincitore della sede predetta altro candidato che segue nella graduatoria;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Rizzo Felice Carmelo regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato inoltre che il dott. Sacco Federico che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Carlopoli indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2773 del 25 febbraio 1971 il dott. Sacco Federico è dichiarato vincitore della condotta medica di Carlopoli in sostituzione del dott. Rizzo Felice Carmelo rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune di Carlopoli.

Catanzaro, addì 19 agosto 1971

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8020)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7372/36 del 15 dicembre 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto, vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 22;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma, dell'ordine dei veterinari della provincia di Roma e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Pellati dott. Niccolò, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Perconti dott. Oscar, vice-prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Roma;

Mattioli dott. Angelo, ispettore generale della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Corsico prof. Giuseppe, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Santarelli dott. Elvezio, presidente dell'ordine dei veterinari della provincia di Roma.

Segretario:

Marchitelli dott.ssa Caterina, consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Roma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma; tale provvedimento sarà, inoltre, affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Roma, addì 24 agosto 1971

Il veterinario provinciale: MANCINI

(8022)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.